

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 11 dicembre 2018

**Plenaria**

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) coglie l'occasione per ribadire che le prospettazioni di alcuni ricorsi elettorali – in particolare attinenti all'interpretazione delle norme elettorali sulla compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie – possono riverberare i propri effetti su varie Regioni: ciò implica la necessità che la Giunta pervenga alle proprie determinazioni applicando criteri uniformi ed omogenei.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) a tale riguardo mette in evidenza le questioni poste in particolare dal ricorso elettorale relativo alla Puglia; anche allo scopo di adottare criteri di decisione uniformi si potrebbe ventilare la possibilità di accantonare l'esame della verifica delle elezioni di quelle Regioni interessate dal meccanismo di compensazione tra liste, oggetto di contestazione in taluni ricorsi elettorali.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che ricorsi anche apparentemente simili possono contenere istanze ed argomentazioni differenti, meritevoli di apposito ed attento esame da parte della Giunta. Pertanto, reputa opportuna comunque la trattazione della verifica delle elezioni delle varie Regioni, così come previsto nell'ordine del giorno, anche perché, in molte delle stesse, non sono stati presentati ricorsi.

Il PRESIDENTE, nel fornire alcune precisazioni ai senatori intervenuti, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è stabilito di avviare la verifica delle elezioni di molte Regioni, attraverso relazioni parziali che consentano di avviare l'istruttoria su alcuni ricorsi elettorali presentati.

Fa presente inoltre che la verifica delle elezioni delle regioni Campania e Veneto – inserite all'ordine del giorno – saranno trattate nella prossima seduta stante l'assenza dei rispettivi relatori per concomitanti impegni istituzionali.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Sicilia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° agosto e proseguito nelle sedute del 25 settembre, del 10 ottobre, del 20 e 27 novembre 2018.

Il PRESIDENTE avverte che da parte di uno dei ricorrenti, Bruno Alicata, senatore nella scorsa legislatura, è stata depositata una memoria – trasmessa a tutti i componenti della Giunta – nella quale si dichiara di non condividere la proposta del relatore, senatore Urraro, volta a ricorrere al candidato supplente, appartenente alla lista MoVimento Cinque Stelle, al fine di sopperire alla mancata attribuzione di un seggio nel collegio plurinominale Sicilia 2.

In particolare, la memoria contesta il richiamo fatto dal relatore all'articolo 12 delle Preleggi, con riferimento all'articolo 22 del D.P.R. n. 361 del 1957 che disciplina la figura dei candidati supplenti, poiché a quest'ultima norma non può essere attribuito un significato diverso da quello che si ricava dall'interpretazione letterale: infatti, secondo il ricorrente, tale norma disciplina la fase propedeutica della formazione delle liste elettorali, utilizzando i candidati supplenti qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste. Di conseguenza, una volta completate le liste elettorali, i candidati supplenti perdono qualsiasi aspettativa a poter diventare candidati effettivi in quanto le liste così formate e presentate risultano imm modificabili: i candidati supplenti – che non sono conosciuti e valutati dall'elettorato – esauriscono quindi la propria funzione in tale fase preparatoria.

Nella memoria si insiste quindi affinché il seggio mancante sia assegnato alla lista Forza Italia del collegio plurinominale Sicilia 2 in quanto lista che ha ottenuto il maggiore resto/maggiore parte decimale, con conseguente proclamazione alla carica di senatore del ricorrente Bruno Alicata, appartenente alla predetta lista.

Il relatore, senatore URRARO (*M5S*), osserva che è stata depositata una memoria da parte di uno dei ricorrenti, a differenza del contributo di esperti e giuristi che era stato preannunciato dal senatore Malan nella scorsa seduta. Di fronte a tale circostanza, considerato che la questione del seggio non assegnato implica aspetti giuridici complessi ed inediti, reputa opportuno che anche gli altri ricorrenti possano avere la facoltà di presentare memorie integrative.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel rilevare che la presentazione di eventuali memorie non è oggetto di specifica autorizzazione da parte della Giunta né, d'altro canto, può configurarsi in questa fase come un obbligo procedurale, condivide in ogni caso l'ipotesi che anche gli altri ricorrenti possano presentare ulteriori argomentazioni, nell'ottica di rendere ancor più ampio l'approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto emerso, avverte quindi che sarà data comunicazione anche agli altri ricorrenti della facoltà di presentare eventuali memorie integrative che dovranno essere depositate entro il 31 dicembre 2018.

La Giunta, non facendosi osservazioni, conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Regione Emilia Romagna**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° agosto e proseguito nelle sedute del 25 settembre, del 18 ottobre e del 27 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 novembre scorso era emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti sia in merito al ricorso elettorale presentato dal candidato Corti nell'ambito del collegio uninominale n. 5 ed alle controdeduzioni del senatore controinteressato Patriarca sia in merito all'esposto presentato dal candidato Carbone che rileva la condizione di ineleggibilità del senatore Manca.

Avverte infine che il relatore Paroli non è presente a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Regione Calabria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 novembre il relatore Balboni ha svolto una relazione parziale, dando conto di un ricorso elettorale del quale è stata comunicazione ai senatori controinteressati Salvini e Bonfrisco per la presentazione di eventuali memorie.

In attesa che siano depositate le eventuali memorie da parte dei senatori controinteressati, nessun senatore chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Regione Abruzzo**

(Esame e rinvio)

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Abruzzo.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 2 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Regione Liguria**

(Esame e rinvio)

Il relatore DE FALCO (*M5S*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre

scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Liguria.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 3 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Regione Lombardia**

(Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FI-BP*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Lombardia.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, rileva che l'Ufficio elettorale regionale ha effettuato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 533 del 1993, la compensazione tra liste eccedentarie e deficitarie, apportando quindi una variazione nel numero dei seggi assegnati a ciascun collegio con il D.P.R. 28 dicembre 2017. Risultano quindi assegnati 4 seggi nel collegio 1, anziché 5; 8 seggi nel collegio 2, anziché 7; 5 seggi nel collegio 3, anziché 6; 8 seggi nel collegio 4, anziché 7.

Fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 18 seggi uninominali spettanti alla regione. Ricorda altresì che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei 31 seggi proporzionali spettanti alla regione.

Infine, fa presente che sono stati presentati due ricorsi concernenti il procedimento elettorale preparatorio.

In data 24 aprile 2018 è pervenuto un ricorso dai signori Monica Rizzi e Giulio Arrighini, delegati della lista Confederazione Grande Nord in cui si chiede l'annullamento dei provvedimenti dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale, che hanno comportato l'esclusione delle candidature della lista Grande Nord. L'Ufficio elettorale regionale ha ricusato la lista ritenendo insufficiente il numero di firme presentate in due dei cinque collegi plurinomiali della Lombardia e, a seguito di ciò, insufficienti le restanti liste dei candidati a raggiungere i due terzi dei collegi plurinomiali necessari per l'ammissione all'elezione del Senato della Repubblica. L'Ufficio elettorale centrale, interpellato dalla ricorrente al fine di annullare la ricusazione con un ricorso e con un'istanza di autotutela, ha rigettato entrambe le istanze.

In data 1° marzo 2018 è pervenuto un ricorso dal signor Ugo Sarao, elettore, in cui si chiede l'annullamento delle elezioni in Lombardia poiché l'Ufficio elettorale regionale avrebbe applicato in modo scorretto le norme sul numero minimo di sottoscrizioni necessarie alla presentazione di candidature ricusando la lista Grande Nord.

Sulla base della costante giurisprudenza delle Giunte del Senato (vedi XV Leg., seduta 26 febbraio 2008; XVI Leg., seduta del 31 luglio 2008; XVII Leg., seduta del 2 luglio 2013) e della Camera dei deputati (vedi XVI Leg., seduta dell'11 dicembre 2008) secondo la quale l'articolo 66 della Costituzione non include la possibilità di un sindacato delle Camere sulle esclusioni dei contrassegni, liste o candidati decise prima dello svolgimento delle elezioni, si propone di non entrare nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nei citati ricorsi.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda che la Giunta provvisoria delle elezioni esaminò un ricorso attinente alla proclamazione del senatore Solinas, eletto in Lombardia ed in Sardegna.

Il PRESIDENTE precisa che il ricorso elettorale in questione verrà trattato in occasione della verifica della elezione della regione Sardegna.

La Giunta conviene sulla proposta avanzata dalla relatrice di non entrare nel merito dei ricorsi concernenti il procedimento elettorale preparatorio nonché di procedere alla convalida definitiva dei senatori eletti al termine delle operazioni di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## **Regione Molise**

(Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 di-

cembre scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Molise.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione del seggio spettante alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione del seggio uninominale spettante alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione del seggio proporzionale spettante alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## **Regione Puglia**

(Esame e rinvio)

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Puglia.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che è stato presentato un ricorso elettorale.

In data 5 aprile 2018 il dottor Michele Boccardi, candidato nel collegio plurinominali Puglia – 02 per la lista Movimento Politico Forza Italia, ha presentato un ricorso nel quale lamenta la non corretta interpretazione e applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 533/1993 (come modificato dalla L. 165/2017) da parte dell'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari. Nella fattispecie, ritiene sia da considerarsi viziata la procedura di riparto dei seggi tra i collegi plurinominali Puglia – 01 e Puglia – 02, essendo stato erroneamente attribuito un seggio aggiuntivo alla lista Forza Italia nel collegio Puglia – 01, seggio che, in forza della norma sopra citata, si sarebbe dovuto assegnare alla medesima lista ma nel collegio Puglia – 02.

Secondo il ricorrente, tramite l'interpretazione fornita dal competente Ufficio Elettorale, in sede di attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali, non si arriverebbe a compiere l'operazione di traslazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie in quanto, una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi, l'attribuzione dei seggi mancanti sulla base delle maggiori parti decimali inutilizzate avverrebbe fino a concor-

renza del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 533/1993.

Difatti, per l'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si procede su base regionale tra le liste e coalizioni di liste ammesse al riparto. Una volta determinati i seggi spettanti a ciascuna lista nella regione, la distribuzione degli stessi all'interno dei collegi plurinominali (ove, com'è il caso della Puglia, la regione sia divisa in più collegi plurinominali) avviene operando analoga procedura di riparto tra le liste all'interno dei singoli collegi. Qualora il numero dei seggi così assegnati non corrisponda a quanto previsto a seguito del riparto operato a livello regionale si prevede un'operazione di compensazione tra liste eccedentarie (liste che hanno ottenuto più seggi a seguito del riparto nei collegi) e liste deficitarie (alle quali devono essere assegnati ulteriori seggi al fine di raggiungere la quota spettante). In altri termini, i seggi distribuiti a seguito del riparto operato nei singoli collegi deve corrispondere necessariamente al numero risultante dal primo riparto (quello operato a livello regionale).

Secondo il ricorrente, la Corte ha dapprima proceduto ad attribuire, per ciascun collegio, i rispettivi seggi sulla base dei quozienti interi. Esaurita tale prima fase, i restanti 3 seggi da attribuire sono stati così assegnati: due nel collegio Puglia – 01 e uno nel collegio Puglia – 02. Nel collegio Puglia – 02 l'assegnazione è avvenuta in favore della lista Lega, avente il maggior decimale del collegio (494.320). Nel collegio Puglia – 01 i due seggi sono stati assegnati alla lista Partito Democratico (il cui decimale era di 983.797, il più alto all'interno del collegio) e alla lista Forza Italia (parte decimale pari a 378.811, minore rispetto a quello della Lega che risultava essere di 436.035). L'Ufficio Elettorale non ha assegnato il seggio alla Lega nel collegio – 01 laddove, spettando alla stessa un solo seggio, ha ritenuto di non procedere all'assegnazione di un seggio ulteriore rispetto a quello già assegnato (con un decimale maggiore) all'interno del collegio – 02. Ciò ha comportato che il terzo seggio spettante alla lista Forza Italia (due infatti già le erano stati assegnati sulla base dei quozienti interi) sia stato direttamente assegnato all'interno del collegio – 01.

Al contrario, il ricorrente sostiene che l'Ufficio Elettorale avrebbe prima dovuto procedere ad un'assegnazione del seggio anche nel collegio – 01 alla Lega (e non a Forza Italia) e, successivamente, verificata l'assegnazione di un seggio aggiuntivo alla Lega (che risultava così essere lista eccedentaria) e mancando invece un seggio alla lista Forza Italia (risultando così lista deficitaria) avrebbe dovuto poi procedere alla compensazione tra le due liste. Tale operazione di compensazione avrebbe però sottratto un seggio alla lista Lega nel collegio – 01 (essendo, come già rilevato, il decimale più basso rispetto al collegio – 02) attribuendo tale seggio alla lista Forza Italia nel collegio – 02 (decimale non utilizzato pari a 392.455 maggiore rispetto al decimale del collegio – 01 pari a 378.811), con un'alterazione dei seggi espressi da ciascun collegio (il D.P.R. 28.12.2017 attribuisce un numero di sei seggi al collegio Puglia – 01 e sei seggi al collegio Puglia – 02 mentre, ove fosse stata operata la com-



pensazione tra le liste – come richiesto nel ricorso – i due collegi avrebbero espresso rispettivamente un numero di cinque e sette seggi).

Il ricorrente lamenta che la procedura adottata incide sulla propria posizione giuridica soggettiva; chiede pertanto la correzione dell'errore in cui è incorso l'Ufficio elettorale regionale, con la conseguente corretta distribuzione dei seggi e la sua proclamazione nel collegio plurinomiale Puglia 02, quale terzo candidato della lista «Movimento Politico Forza Italia» (dato che la seconda candidata della stessa lista, senatrice Ronzulli, risulta eletta in un collegio uninominale).

Si segnala peraltro che in data 22 marzo 2018, la candidata Anna Carmela Minuto, non ancora proclamata in sostituzione della senatrice Licia Ronzulli, ha inviato alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri una nota, integrata in data 23 marzo, in merito all'assegnazione dei seggi alla lista Forza Italia nel collegio plurinomiale 1. In particolare, la senatrice Minuto dichiara di essere l'unico soggetto che vanta il diritto ad essere proclamata eletta nel collegio in parola quale membro del Senato della Repubblica.

In data 9 aprile 2018, è pervenuto fuori termine un esposto di contenuto analogo al ricorso Boccardi, inviato alla Giunta delle elezioni dalla signora Antonella Lella. La suddetta risulta candidata della Lega in entrambi i collegi della regione e ritiene che la corretta ripartizione dei seggi alle liste facenti parte della coalizione di centro-destra porterebbe ad attribuire due seggi alla sua lista anziché uno come determinato dalla Corte d'appello di Bari.

Fa infine presente che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione degli 8 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni.

Il PRESIDENTE avverte che del ricorso elettorale presentato dal candidato Boccardi sarà data comunicazione alla senatrice controinteressata, Anna Carmela Minuto, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## **Regione Umbria**

(Esame e rinvio)

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella regione Umbria.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che non sono stati presentati ricorsi elettorali e che i controlli effettuati dagli uffici della Giunta non hanno comportato rettifiche tali da determinare variazioni nell'attribuzione dei 2 seggi uninominali spettanti alla regione. Conclude ricordando che sarà possibile procedere definitivamente alla convalida dei senatori della regione solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni: allo stato e nelle more di tale verifica risulta altresì confermata l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali spettanti alla regione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Valle d'Aosta**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BONIFAZI (*PD*), come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 4 dicembre scorso, ricorda preliminarmente che, a norma dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo del 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato, la Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale e non vi sono ulteriori seggi attribuiti proporzionalmente.

Dai verbali delle operazioni elettorali risulta proclamato eletto senatore dall'Ufficio elettorale regionale il candidato Albert Lanièce (*Tradition et progres favre Lanièce*), che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (15.958).

Dai controlli effettuati dalla segreteria della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari risultano confermati i dati di proclamazione per quanto riguarda l'attribuzione del seggio.

Nessun ricorso è stato presentato al Senato, ne risulta che ricorsi siano stati presentati all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

A carico del senatore proclamato eletto nella regione non si sono riscontrate cause di ineleggibilità.

Per le considerazioni illustrate il relatore propone pertanto di dichiarare valida l'elezione del senatore Albert Lanièce, proclamato eletto nella regione.

La Giunta conviene sulla proposta del relatore.

**IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

**(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nelle sedute del 23 ottobre, del 13 e 20 novembre e del 4 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Durnwalder ha illustrato la propria proposta conclusiva nella seduta del 13 novembre 2018.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propone di rinviare l'esame del documento in titolo, attesa l'assenza del relatore nell'odierna seduta.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di rinvio formulata dal senatore Pillon.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e proseguito nelle sedute del 13 e 20 novembre e del 4 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 dicembre la Giunta aveva deliberato di fissare un ulteriore termine all'ex senatore Falanga, al fine di consentire allo stesso la possibilità di presentare memorie scritte, corredate eventualmente da apposita documentazione.

Fa presente che, nel termine indicato dalla Giunta, l'ex senatore Falanga ha depositato una propria nota, corredata da una dichiarazione scritta dell'ex senatore D'Ascola.

Il relatore DE FALCO (*M5S*) illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la fattispecie in esame differisce da quella relativa all'*ex* senatore Esposito, più volte richiamata nelle precedenti sedute, in relazione alla quale la Giunta aveva a suo tempo acquisito una dichiarazione scritta del Presidente allora in carica Matteoli.

A giudizio del relatore, la prima differenza tra le due predette situazioni è dovuta alla circostanza che al momento in cui il senatore Matteoli sottoscriveva la propria dichiarazione era in carica sia come senatore che come Presidente dell'8ª Commissione, mentre, nel caso di specie, l'avvocato D'Ascola non riveste più lo *status* di senatore né tantomeno quello di Presidente della Commissione giustizia.

Va poi rilevato che, nel precedente richiamato, il presidente Matteoli, nella propria dichiarazione scritta, individuò con sufficiente precisione le date delle riunioni degli Uffici di Presidenza e i contenuti specifici degli interventi effettuati dall'*ex* senatore Esposito nel corso delle stesse. Nel caso in esame, invece, l'*ex* senatore D'Ascola non indica i contenuti specifici degli interventi resi dall'*ex* senatore Falanga nel corso delle riunioni degli Uffici di Presidenza e non individua altresì le date in cui gli stessi furono effettuati.

Quindi, alla luce degli elementi documentali presentati dall'*ex* senatore Falanga, i contenuti delle dichiarazioni rese *extra moenia* dallo stesso non appaiono – secondo il relatore – riconducibili a quelli delle dichiarazioni rese *intra moenia* e conseguentemente non sono ravvisabili i requisiti enucleati dalla Corte costituzionale per la configurabilità del nesso funzionale.

In conclusione, il relatore propone alla Giunta di non riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per le opinioni espresse dall'*ex* senatore Falanga, oggetto del procedimento penale in questione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) preannuncia fin d'ora il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore De Falco, evidenziando che nella scorsa legislatura, in qualità di componente della Commissione giustizia, aveva di persona assistito in più occasioni a interventi dell'allora senatore Falanga sui profili in questione.

Precisa che la condotta dilatoria tenuta dall'allora Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati in relazione ai disegni di legge sul rientro in servizio dei magistrati dopo lo svolgimento di cariche elettive era al centro del dibattito politico-parlamentare dell'epoca.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda il clima in cui fu resa l'intervista oggetto del procedimento penale *de quo*, facendo presente che nel dibattito parlamentare era stata più volte affrontata la tematica in questione.

Dichiara pertanto di non condividere la proposta formulata dal relatore De Falco.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) esprime il proprio avviso contrario in merito alla proposta del relatore De Falco, ricordando che i fatti in questione rientrano nella normale dialettica politica e non possono pertanto essere oggetto di un procedimento penale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore, rilevando che sussistono nel caso di specie elementi idonei a consentire la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La senatrice GINETTI (*PD*) evidenzia che la circostanza che l'avvocato D'Ascola non rivesta più lo *status* di senatore – richiamata dal relatore – non rileva nel caso di specie, atteso che qualora non si consentisse l'acquisizione di tale dichiarazione scritta si lederebbe il diritto alla difesa dell'*ex* senatore Falanga.

Ricorda inoltre che il senatore Palma nella scorsa legislatura effettuò in Assemblea un intervento riferito alle circostanze oggetto del documento in titolo. Esprime, in conclusione, la propria contrarietà rispetto alla proposta illustrata dal relatore De Falco.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) dichiara di condividere la proposta formulata dal relatore De Falco, sottolineando che non vi è alcuna coincidenza tra le problematiche relative alla calendarizzazione del disegno di legge sul rientro in servizio dei magistrati dopo cariche elettive – emerse più volte nel dibattito parlamentare dell'epoca – e le dichiarazioni rese *extra moenia* dall'*ex* senatore Falanga, che non si limitano a criticare i ritardi nell'esame del disegno di legge in questione, ma si spingono addirittura a paventare un'azione dilatoria della Ferrante ispirata esclusivamente da un interesse personale della stessa. Tale accusa, gravemente diffamatoria e ingiustificata, non è in alcun modo riconducibile ai dibattiti parlamentari dell'epoca e conseguentemente è del tutto condivisibile la proposta conclusiva del relatore, che prende atto di tale discrasia e della conseguente insussistenza dei requisiti per la configurabilità della prerogativa in questione.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) sottopone alla Giunta un quesito circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei membri della Giunta che nella scorsa legislatura erano componenti della Commissione giustizia, sottolineando che la risposta a tale quesito preliminare risulta determinante ai fini dell'istruttoria della Giunta.

La senatrice TESEI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, oltre al documento scritto consegnato a firma dell'*ex* senatore D'Ascola, nel caso di specie sono emerse anche le esperienze di membri di Giunta che erano componenti della Commissione giustizia nella scorsa legislatura, le quali arricchiscono l'istruttoria della Giunta e vanno pertanto necessariamente prese in considerazione.

Dichiara quindi la propria contrarietà rispetto alla proposta del relatore.

Il senatore BONIFAZI (*PD*) manifesta il proprio avviso contrario rispetto alla proposta del relatore De Falco, evidenziando che nella dichiarazione scritta dall'*ex* senatore D'Ascola si dice chiaramente che gli interventi del senatore Falanga sono culminati nell'intervista, che in tale ottica si pone quindi in soluzione di continuità rispetto a tali dichiarazioni *extra moenia*.

Il PRESIDENTE, in relazione al quesito formulato dal senatore Cruciani, evidenzia che nel caso di specie gli interventi dei membri della Giunta che nella scorsa legislatura rivestivano la qualità di componenti della Commissione giustizia possono essere tenuti in considerazione da ciascun senatore della Giunta stessa insieme a tutti gli altri elementi dell'istruttoria, al fine di consentire il formarsi del libero convincimento da parte di ciascuno. Nel caso di specie quindi non vi è un problema di ammissibilità o meno delle fonti di prova, estranee al procedimento in Giunta, ma solo un profilo di libero convincimento da parte di ciascun membro.

Il relatore DE FALCO (*M5S*), intervenendo in sede di replica, evidenzia che nessuno degli interventi effettuati nel corso del dibattito ha evidenziato una corrispondenza contenutistica specifica tra dichiarazioni *extra moenia* e dichiarazioni *intra moenia*, ma solo un generico riferimento alla lentezza dell'esame del disegno di legge sul rientro dei magistrati in servizio dopo lo svolgimento di cariche elettive.

Anche i contenuti della dichiarazione scritta firmata dall'*ex* senatore D'Ascola, generici e privi di qualsiasi riferimento temporale, non sono in alcun modo riconducibili a quelli oggetto dell'intervista dell'*ex* senatore Falanga.

Ribadisce pertanto la propria proposta di non riconoscere, nel caso di specie, la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore De Falco di ritenere che le opinioni espresse dall'*ex* senatore Falanga, in relazione al procedimento penale in questione, non rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta del relatore De Falco. Di conseguenza si intende accolta la proposta all'Assemblea volta al riconoscimento della sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con il conseguente assorbimento della richiesta avanzata dall'*ex* senatore Falanga in ordine al medesimo procedimento penale.

La Giunta, infine, incarica la senatrice D'Angelo – scelta tra i senatori che hanno votato contro la proposta inizialmente formulata dal relatore – di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 ottobre 2018 il relatore Balboni ha effettuato la propria esposizione introduttiva sul documento in titolo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propone di rinviare la trattazione del documento in questione, evidenziando che molti senatori dovranno abbandonare l'aula della Giunta per imminenti impegni parlamentari.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta di rinvio formulata dal senatore Pillon.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*